

Civile Ord. Sez. 6 Num. 233 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 08/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 2079-2017 proposto da:

COMUNE TORTORA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato NORINA SCORZA;

- ricorrente -

contro

LIMONGI EVELINA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1448/4/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

- Luca Solaini -

1322
17

R.G. 2079/17

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Tortora (CS) impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a un avviso d'accertamento ICI 2006, deducendo il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello avevano dichiarato inammissibile il gravame, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione del medesimo appello, al momento della costituzione in giudizio.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è fondato.

Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che *"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"* (Cass. sez. un. 13453/17).

Inoltre, va ricordato che - laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione *errores in procedendo*- la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell'appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d'ufficio *ex actis* (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche ai fini terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011). Ciò è ribadito *in sedes materiae* dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. "prova di resistenza" (vedasi §5.13 e §6 delle motivazioni). Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la "nullità della sentenza", ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall'art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007). In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d'appello circa l'effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017).



Nel caso di specie, la sentenza della CTP è stata depositata il 15.7.13 (vedi sentenza impugnata,) conseguenzialmente il termine per impugnare scadeva il 3.3.14 (ex art. 155 comma 4 c.p.c.), ed il plico risulta notificato al contribuente in data 27.2.14, pertanto, la produzione dell'avviso di ricevimento - con la data di spedizione compilata a penna (25.2.14) - consente di superare la prova di resistenza sul rispetto del termine per impugnare; inoltre, il comune, risulta costituito nel rispetto del termine di legge (vedi documentazione in atti).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 22.11.2017. 